

Morgan contro la ex, il caso arriva in Consulta. Avvocatura Stato: â??Non si estingue con risarcimento, spesso sfocia in reati sangueâ?•

Descrizione

default watermark

(Adnkronos) â?? Il caso che vede imputato in un processo pendente a Lecco il cantautore Marco Castoldi, in arte Morgan, per stalking e diffamazione verso lâ??ex compagna, la cantante Angelica Schiatti, Ã¨ stato dibattuto questa mattina in unâ??udienza pubblica della Corte costituzionale, giudice relatore Angelo Buscema. La questione Ã¨ arrivata in Consulta perchÃ© gli avvocati difensori di Morgan, Leonardo Cammarata e Rossella Gallo, hanno sollevato unâ??eccezione di legittimitÃ costituzionale accolta dal Giudice del Tribunale di Lecco che lo scorso 22 dicembre ha, a sua volta, trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale affinchÃ© si pronunci sulla norma, lâ??articolo 162-ter del Codice Penale, che impedisce di dichiarare lâ??estinzione del reato per condotte riparatorie nei casi di stalking non grave.

Morgan aveva difatti offerto allâ??ex compagna un risarcimento di centomila euro che la cantautrice aveva ritirato â??a titolo di mero accontoâ?• confermando la sua volontÃ a non ritirare la querela sporta nei confronti del cantautore. Su una vicenda analoga la Consulta si Ã¨ espressa lo scorso settembre, respingendo la questione e confermando che per il reato di stalking il risarcimento non basta a estinguere il processo senza il consenso della vittima ma Cammarata ha prospettato alla Corte nel corso dellâ??udienza â??unâ??interpretazione alternativa della sentenza 154â?•. Lâ??analisi Ã¨ stata bocciata dalla parte civile che ha denunciato la tentata rivendicazione della difesa di â??un diritto tirannoâ?• dellâ??imputato nei confronti della vittima; e rinviata al mittente dallâ??avvocatura dello Stato che, nel chiedere lâ??assoluta â??manifesta infondatezza della questione sollevataâ?• dal Tribunale di Lecco, ha individuato nella vicenda Morgan-Schiatti un â??reato abituale con una progressione di attivitÃ spia purtroppo che poi possono anche spesso sboccare in reati di sangueâ?•.

â??Questo reato non consente ai giudici di valutare le condotte riparatorie â?? ha detto intervenendo durante lâ??udienza il difensore di Morgan â?? Tante possono essere le condotte persecutorie, dalle minacce di morte a una richiesta reiterata di perdono. Eâ?? il giudice a dover intervenire per vedere se gli atti reiterati non espressamente indicati nella norma possano in qualche modo provocare stato dâ??ansia e timore. Orbene questo per dire che nellâ??ambito di questo vastissimo campo che sono gli atti persecutori il fatto di togliere al giudice la possibilitÃ di valutare le condotte riparatorie e rilasciare lâ??ultima parola alla persona offesa, rischia di equiparare situazioni e condotte molto

diverseâ?•. Secondo Cammarata, â??il meccanismo Ã¨ una sorta di sbarramento a un abuso dello strumento. La norma instaura una sorta di automatismo, obbligo notarile per il giudiceâ?•.

â??PuÃ² la dignitÃ di una persona offesa nella propria libertÃ psichica, nella propria quotidianitÃ e nella propria sicurezzaâ?• risolvere un reato per decreto â??contro la propria volontÃ mediante unâ??adozione di una somma di denaro nei confronti di colui che questa libertÃ ha calpestato?â?•, ha controbattuto alla Corte Maria Nirta, lâ??avvocata della parte civile. â??Si avverte da parte della difesaâ?¦ che non permangano attuali esigenze di prevenzione della reiterazione e che le condotte siano di minore offensivitÃ . Eâ?? questa formulazione che offre a mio avviso la piÃ¹ limpida e insuperabile inammissibilitÃ per manipolativitÃ â?•. Nirta ha ricordato che i difensori di Morgan â??hanno cercato di introdurre una fattispecie di minore offensivitÃ ; che la difesa vuole iscrivere un parametro cautelare di assenza di attuali esigenze di prevenzione della reiterazioneâ?• dal momento che â??non esiste alcuna soluzione costituzionalmente impostaâ?•.

â??Ma il legislatore ha costruito un meccanismo automatico, chiedere alla Corte un inedito giudizio di discrezionalitÃ sulla pericolositÃ sociale e sulla minore offensivitÃ significa chiedere alla Corte di creare una nuova norma, invadendo cosi il terreno della politica che spetta esclusivamente al Parlamentoâ?•.

default watermark

â??La persona offesa che ha deciso di non rimettere la querela â?? ha rimarcato Maria Nirta per la cantante â?? non sta esercitando alcun diritto tiranno (come asserito dai difensori di Morgan â?? ndr), semplicemente come giÃ affermato sta aprendo le porte alla prosecuzione del giudizio, accettando finanche una assoluzione dellâ??imputato. Quindi semmai il diritto tiranno Ã¨ quello della difesa dellâ??imputato che vorrebbe imporre un potere potestativo e unilaterale di chiudere il processo senza la volontÃ della vittima, imponendo una sanatoria coattaâ?•. E ha ricordato che tra lâ??altro â??non vi Ã¨ stata alcuna riparazione spontanea da arte dellâ??imputato, vi Ã¨ stata una commisurazione della somma di 100mila euro posta come somma minima da parte del giudicante a fronte dei 15mila euro offertiâ?•; e che i â??comportamenti che si sono protratti successivamente al pagamento dei 100mila euro sono stati tali da generare nella vittima lo stato di ansia per atti persecutoriâ?•.

â??Se la questione sollevata dal Tribunale di Lecco era originariamente infondata adesso Ã¨ manifestamente infondata per la sentenza che avete reso â?? Ã¨ intervenuta lâ??avvocatura dello Stato rappresentata da Ignazio Fresu e Salvatore Faraci â?? Le parti hanno diritto a una visione monoculare, ma la Corte la ha pluriculare. La tesi della difesa Ã¨ che vorrebbe lâ??ordinamento italiano fuori dal rispetto delle norme internazionali. Lâ??Italia ha ratificato la Convenzione di Instanbul che prevede la prevenzione per questi reati, la protezione della persona offesa con la salvaguardia immediata e poi il perseguimento, con la punizione necessaria. CioÃ¨ quei fatti di reato vanno incriminati. Eâ?? un obbligo specifico degli stati e lâ??Italia a questo si Ã¨ attenutaâ?•.

Secondo lo Stato, â??lâ??eventuale perimetrazione su fatti di minore offensivitÃ , di cui parla larvatamente il Tribunale di Lecco, non Ã¨ possibile: intanto per la natura del reato sviscerato, un reato abituale con una progressione di attivitÃ spia purtroppo che poi possono anche spesso sboccare in reati di sangue. E quindi non si puÃ² nemmeno intravedere una minore offensivitÃ che potrebbe dar luogo quanto meno a una applicazione parziale della condotta riparatoria. Qualunque sia lâ??approdo verso cui la Corte puÃ² pendere â?? ha rimarcato lâ??Avvocatura â?? abbiamo una infondatezza, tanto piÃ¹ che la questione la Corte la ha giÃ correttamente esaminata sotto ogni punto di vista. E quindi non Ã¨ possibile ipotizzare altroâ?¦.Concludo con una riflessione: la persona offesa Ã¨ sempre

contrastataâ?• e non menzionata espressamente in Costituzione. â??Ma il processo penale vede gli imputati ed anche la persona offesa, che ha dignitÃ e diritti secondo le nostre norme costituzionali. Quindi una mera patrimonializzazione della condotta riparatori con un pagamento anche molto rilevante dimostra che il fatto non puÃ² nemmeno ascriversi a fatto di minore rilevanza. Centomila euro nel risarcimento del diritto vivente viene attribuito alla persona danneggiata quando câ??Ã¨ un forte danno piscofisico. Pertanto chiediamo lâ??infondatezza della questione sollevataâ?•.

Morgan e Angelica Schiatti si erano conosciuti e frequentati per la prima volta nel 2014. Nel 2019 si erano riavvicinati ma il rapporto si era chiuso dopo tre mesi per decisione di lei. Nel 2020, Morgan sarebbe diventato pressante e avrebbe perseguitato la cantautrice con messaggi intimidatori, minacce di revenge porn, insulti al nuovo fidanzato, pedinamenti, messaggi alla madre e alla sorella della cantante e lâ??ingaggio di due persone per spaventarla. Gli atti avevano portato allâ??attivazione del Codice Rosso.

â??

cronaca

default watermark

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione
Novembre 18, 2026
Autore
redazione